

LA CORTE D' APPELLO DI TORINO

Sezione I civile

composta dagli ill. mi Sigg.:

GAMBA dr. Franco	Presidente	:
MACCHIA dr. Massimo	Consigliere rel.	
ROSSI dr. Fulvio	Consigliere	

ha pronunciato il presente

DECRETO

nel procedimento in camera di consiglio iscritto al **n° 562/05 R. V.G.**

sul reclamo, proposto ai sensi dell'art. 22 L.F. in data 8/10/03 da:

OLICAR s.p.a., elett. dom. in Torino via Susa 13 presso avv.

Elena Ariu

R I C O R R E N T E

C o n t r o

s.n.c. Autotrasporti Scevola, di Scevola Calogero & C., non costituita

Scevola Calogero, non costituito

Pizzorusso Emanuele, elett. dom. in Torino corso Siracusa 87 presso avv.

Roberto Martelli

R E S I S T E N T I

Premesso che:

con ricorso depositato il 9/5/05 la s.p.a. Olicar ha chiesto al Tribunale di Torino dichiararsi il fallimento della s.n.c. Autotrasporti Scevola e dei soci illimitatamente responsabili Scevola Calogero e Pizzorusso Michele esponendo di essere creditore insoddisfatto per l'importo di €20.397,94 oltre accessori, recato da ordinanza ingiunzione esecutiva del 6/7/2000 e per il quale aveva tentato vanamente pignoramento,

il Tribunale ha respinto l'istanza in base al rilievo essere il debitore società artigiana (iscritta per l'attività di autotrasporto) avente dimensioni tali da non renderla soggetta a fallimento;

con tempestivo reclamo ex art. 22 L.F. la s.p.a. Olicar ha insistito davanti a questa Corte per la pronuncia di fallimento, adducendo che la qualità di artigiano esente da fallimento deve desumersi non dalla nozione di impresa artigiana fornita dalla legge quadro n° 443/85, ma dal disposto dell'art. 2083 C.C. (rispetto al quale la s.n.c. Autotrasporti Scevola avrebbe dimensioni di non piccolo imprenditore), e segnalando inoltre avere la società debitrice anche oggetto commerciale il quale la renderebbe suscettibile di fallimento indipendentemente dalle dimensioni assunte, ai sensi dell'art. 1 ult. comma L.F. (vecchio testo, oggi ancora vigente);

si è costituito il socio Pizzorusso Emanuele resistendo al gravame, mentre il socio Scevola Calogero, anche per la s.n.c., è personalmente comparso all'udienza davanti a questa Corte; entrambi hanno addotto essere la società inattiva fin dal 1999 e priva di beni;

Ritenuto che:

è condivisibile, in linea di principio, che la nozione di artigiano fornita dagli artt. 2 segg. legge 8/8/85 n° 443 vale a soli fini amministrativi e previdenziali, e non anche a fini civilistici, come si desume dal fatto che le menzionate norme (a differenza da quanto prevedeva la precedente legge 25 luglio 1956 n° 860) non enunciano una nozione di artigiano “a tutti gli effetti di legge”, e come è confermato dalla considerazione che l'art. 13, 5° comma legge n° 443/85 cit. riserva alla Regioni a statuto speciale e alla Province autonome di dettare una diversa disciplina in materia (il che sarebbe costituzionalmente incompatibile con eventuali interferenze nell'ordinamento civile e penale);

la nozione di artigiano esente da fallimento deve dunque essere ricercata autonomamente, o facendosi riferimento ai criteri di cui all'art. 2083 C.C. (secondo la più recente giurisprudenza di legittimità) ovvero utilizzando il criterio, di più risalente elaborazione giurisprudenziale e ripetuto in modo tralaticio, secondo cui, nell'ambito dell'artigianato, sarebbe soggetto a fallimento solo l'artigiano il quale espanda le proprie dimensioni facendo loro assumere un carattere industriale e persegua un fine di profitto speculativo;

sia alla stregua dell'uno che dell'altro criterio non risultano tuttavia, con riferimento alla situazione attuale della società debitrice, dimensioni tali da renderla assoggettabile a fallimento. La stessa, che nel 1998 ha avuto dimensioni ragguardevoli disponendo di sette automezzi (di cui 4 in leasing) ed ha avuto un fatturato di £. 544 milioni (il che lascia indurre anche un certo numero in allora di dipendenti o collaboratori esterni, oltre ai due soci lavoratori), si è ben presto disgregata divenendo di fatto inattiva, come si desume dalla prodotta lettera 11/5/99 con cui la società di leasing risolveva per inadempimento i contratti e intimava la riconsegna degli automezzi ivi indicati e come è indirettamente confermato dal verbale di pignoramento negativo prodotto dal ricorrente; è dunque credibile quanto riferito dai soci circa l'essersi dissolta l'organizzazione aziendale e la relativa consistenza patrimoniale fin dal 1999 a seguito dissidi interni (anche il non modesto credito del reclamante risale infatti al 1999). Pur non essendo la società cancellata, sì che non si pone un problema di decorso dell'anno ex art. 10 L.F., di fatto le dimensioni della stessa sono dunque ormai da vari anni al di sotto della soglia dimensionale necessaria a renderla imprenditore fallibile, posto che un raffronto tra fattore lavoro (almeno come tenuta a disposizione delle energie lavorative dei soci) e fattore capitale rende evidente la pressoché inesistenza di quest'ultimo, con conseguente prevalenza del primo.

Con autonome considerazioni il creditore reclamante ha evidenziato poi che la s.n.c. Autotrasporti Scevola ha come oggetto sociale, a fianco dell'attività di autotrasporti, anche una attività propriamente commerciale (compravendita di automezzi industriali e compravendita di generi alimentari) ed ha insistito sul fatto che tale oggetto, ancorché non esercitato, la renderebbe soggetta a fallimento indipendentemente dalle dimensioni assunte, stante il disposto dell'art. 1, ult. comma L.F. secondo cui "in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali";

sul punto questa Corte, abbandonando pregresso orientamento basato sul dato letterale della citata norma, ritiene doveroso accedere al mutamento

giurisprudenziale introdotto da Cass. 21/12/02 n° 18235, e confermato da Cass. 22 ottobre 2004 n° 20640 (non sempre massimate in modo completo, e alla cui motivazione per esteso si rinvia), secondo cui l'avvenuta caducazione da parte della Corte costituzionale del limite di valore delle £. 900.000 di cui all'art. 1 ult. comma, come parimenti l'implicita abrogazione del riferimento al minimo imponibile della non più esistente imposta di R.M., parimenti ivi già contenuto, avrebbe travolto anche l'inciso finale della norma (facente riferimento all'imprenditore societario) inteso come disposizione inscindibilmente connessa ai predetti criteri e non suscettibile di sopravvivere al venire meno di essi. A tale interpretazione, ispirata anche ai principi costituzionali di ragionevolezza stante la più volte segnalata incongruenza di un diverso trattamento rispetto alla piccola società artigiana, ritiene questa Corte doversi aderire, con la conseguenza che, anche nell'ambito della società commerciale, così come per la società artigiana, si debba suddividere tra piccola società, esente da fallimento, e società non piccola, ad esso soggetta, utilizzandosi come criterio di delimitazione, con gli adattamenti del caso, il disposto dell'art. 2083 C.C. (lavoro prevalentemente proprio dei soci d'opera);

facendosi appunto riferimento a quest'ultimo criterio, vale quanto sopra già rilevato in fatto circa non ricorrere più, ormai da anni, una prevalenza nella s.n.c. Autotrasporti Scevola del capitale e del lavoro altrui sul lavoro proprio dei soci; deve dunque confermarsi la valutazione sulla ricorrenza di piccolo imprenditore societario non suscettibile di fallimento;

stanti i mutamenti giurisprudenziale verificatisi in materia, si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.

-P. Q. M.

la Corte, v° art. 22 L.F.;

respinge il reclamo proposto da s.p.a. Olicar;

dichiara compensate le spese del presente procedimento.

Torino, 18/4/2006

IL PRESIDENTE data pubblicazione 26/4/2004

